

SENTENZA
N. 6279
Anno 2016

RUOLO GENERALE
N. 50785/15

REPERTORIO
N. 7780/16

DEPOSITATA IL
14-06-2016



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

*** ***** ***



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO

- SEZIONE I -

Il Giudice di Pace di Milano, Dott. Enrico G. BANFI, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile (N.R.G. n. 50.785/2015) promossa da:

CIORNOVALIC Georgiana, codice fiscale CRNGGN85D59ZZ192Z, rappresentata e difesa

- giusta procura in calce all'atto introduttivo - dall'Avv. Fabio Quadri, codice fiscale

QDRFBA62H26L304W, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Indicatore Procuratore

in Monza (MB), Via Vittorio Emanuele II n. 52

- ATTRICE -

CONTRO

AXA ASSICURAZIONI S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Partita

IVA 00902170018, elettivamente domiciliata in Milano, Via P. Andreani n. 4, presso lo

Studio dell'Avv. Giuseppe Locurcio, codice fiscale LCRGPP76H23F205G, che lo rappresenta

e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta depositata

- CONVENUTA -

OGGETTO: Sinistro stradale - Danni alla persona

CONCLUSIONI:

Sentenza civile


Georgiana CIORNOVALIC/AXA ASSICURAZIONI S.p.A.

50785/16

PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER L'ATTRICE

Nel merito, in via principale:

1. Dichiararsi la convenuta obbligata al risarcimento del danno subito dall'esponente, così come descritto in narrativa e per le ragioni di fatto e di diritto ivi esposte.
2. Condannarsi, conseguentemente, la convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, dell'importo che risulterà liquidato sub 2), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, il tutto dalla data del sinistro al saldo effettivo.
3. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite **da distrarsi a favore del procuratore antistatario.**



FOGLIO DI PRECISAZIONE CONCLUSIONI

Nell'interesse della convenuta AXA Assicurazioni S.p.A., con l'avv. Giuseppe Locurcio di Milano, nella causa R.G. 50785/15 RG promossa dall'attrice Ciornovalic Georgiana innanzi al Giudice di Pace di Milano, Sez I Civile, Dr. Banfi,

oooooo

Voglia l'Ill.mo Giudice Unico adito, *contrariis rejectis*, e previa ogni pronuncia e/o declaratoria del caso così giudicare:

CONCLUSIONI

- **in via principale:** respingere tutte le domande avversarie e tutte le domande ivi formulate, perché infondate in fatto ed in diritto nonché non provate per i motivi suesposti in narrativa;
- **in subordine,** nella negata ipotesi che sia riconosciuto un qualunque danno a parte attrice ridurre la quantificazione perché non provata e manifestamente eccessiva.

Con vittoria di competenze, spese ed onorari.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE:

VISTO l'atto di citazione ex art. 149 Cod. Ass. ritualmente notificato in data 12.05.2015 con il quale la Sig.ra Georgiana CIORNOVALIC conveniva in giudizio la società AXA ASSICURAZIONI S.p.A. per sentirla dire tenuta al risarcimento dei danni (alla persona) ad Ella derivati in esito a sinistro stradale occorso in data 27.04.2014, ore 17:00- circa, in Treviglio (MI), allorquando l'autovettura NISSAN (tg. ET670ML), condotta e di proprietà dell'Attrice, sarebbe stata tamponata da autovettura FIAT "Bravo" (tg. DN115NE), condotta e di proprietà del Sig. Calogero Alesi;

CONSIDERATO che in data 24.07.2015 si costituiva in giudizio AXA ASSICURAZIONI S.p.A., la quale, precisato di aver già risarcito il danno al veicolo di proprietà dell'Attrice, negava la sussistenza di lesioni suscettibili di accertamento strumentale e comunque la quantificazione del danno alla persona derivato alla Sig.ra CIORNOVALIC in esito all'occorso;

2

CONSIDERATO che il Giudice, viste le difese delle Parti, disponeva subito CTU medico-legale sulla persona dell'Attrice, nominando all'uopo il Dott. Renato Araldi e rinviando per gli incumbenti connessi all'udienza del giorno 09.09.2015;

CONSIDERATO che all'udienza indicata il Giudice, vista la comunicazione di rinuncia depositata dal CTU nominato, provvedeva alla nomina in sostituzione del Dott. Giuseppe Antonio DELEO, fissando per gli incumbenti connessi l'udienza del giorno 13.11.2015;

CONSIDERATO che, depositato l'elaborato peritale, all'udienza del giorno 01.04.2016, precisate le rispettive conclusioni e depositate le note autorizzate, il Giudice tratteneva la causa in decisione;

RILEVATO preliminarmente che parte Attrice ha affermato di aver ricevuto ristoro dei danni materiali derivati al veicolo NISSAN (tg. ET670ML) in esito all'occorso;



RILEVATO che parte AXA non ha contestato l'esclusiva responsabilità del Sig. Alesi nel prodursi del sinistro, limitando le proprie difese alla sussistenza di lesioni suscettibili di valutazione strumentale ex art. 139 Cod. Ass. e, comunque, contrastando la quantificazione del danno eseguita in atto introduttivo;

RILEVATO che il CTU incaricato, Dott. Giuseppe A. DELEO, con elaborato congruamente motivato e immune da vizi logici al quale si intende prestare integrale adesione ha ravvisato la sussistenza di lesioni di lieve entità suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo ai sensi della vigente formulazione dell'art. 139, comma 2, C.d.S. ed eziologicamente riconducibili al sinistro occorso;

RITENUTO, attesa la riconosciuta "vocazione nazionale" delle c.d. *Tabelle Milanesi* (Cass. Civ., III, 19 dicembre 2013 n. 5243), di dover procedere a liquidazione del danno alla persona facendo integrale applicazione delle c.d. *Tabelle Milanesi* (anno 2014) non già in funzione sostitutiva di quanto previsto dalla L. n. 57/2001 e dal vigente D.M. (Min. Sviluppo Economico) 25 giugno 2015, ma a meri fini correttivi e/o integrativi, ovvero all'esclusivo fine di addivenire a quell'integrale ristoro del danno secondo criteri oggettivi propugnato dalla stessa Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. Un., n. 26972/08; Cass. Civ., III, 19 dicembre 2013 n. 5243);

RITENUTO pertanto alla luce dell'elaborato peritale redatto dal CTU nominato di liquidare il danno patito dall'Attrice (avente anni 28 all'epoca del sinistro) nella misura di seguito indicata:

| | | | |
|------------------------|------------------|---|----------|
| Danno non patrimoniale | pp. 1 | € | 1.460,46 |
| I.T.P. 75% | gg. 7 x € 96,00 | € | 504,00 |
| I.T.P. 50% | gg. 15 x € 96,00 | € | 720,00 |
| I.T.P. 25% | gg. 15 x € 96,00 | € | 360,00 |



| | | |
|----------------------------------|---|--------|
| spese di mediche documentate | € | 0,00 |
| spese mediche future | € | 0,00 |
| spese mediche (Perizia di Parte) | € | 244,00 |

RITENUTO pertanto di dover liquidare il danno patito dall'Attrice nella complessiva somma di **€ 3.091,00-**, oltre interessi legali dal sinistro al saldo effettivo sulla somma capitale via via rivalutata;

RITENUTO infatti che *"in tema di somme riconosciute a titolo di risarcimento danni da sinistro stradale, gli interessi legali non possono calcolarsi dalla data dell'illecito sull'importo risarcitorio rivalutato alla data della decisione definitiva, ma devono computarsi con riferimento ai singoli momenti di incremento nominale della somma equivalente al bene perduto, in base ad indici prescelti di rivalutazione ovvero ad un indice medio"* (Cass. Civ., III, 23 febbraio 2009 n. 4341) e debbano pertanto *"computarsi con riferimento ai singoli momenti di incremento nominale della somma equivalente al bene perduto, in base ad indici prescelti di rivalutazione ovvero ad un indice medio (v. Cass. n. 492/2001)"* (Cass. Civ., cit.);

4

RITENUTO che spetti altresì all'Attrice il ristoro delle spese per la assistenza stragiudiziale (docc. nn. 4-6, atto cit.), ravvisandosi, nel caso di specie, il nesso di causalità con il fatto, ossia con il sinistro stradale, e la mancata assistenza della propria assicurazione (Cass. Civ., III, 29 maggio 2015 n. 11154) da liquidare tuttavia nel minor importo di € 200,00-, oltre accessori di Legge;

RITENUTO che all'accoglimento della domanda debba far seguito la condanna di AXA Assicurazioni S.p.A. al pagamento delle spese di lite, da liquidarsi - ex D.M. n. 55/2014, alla luce del *decisum* - in € 1.025,00-, di cui € 125,00- per spese ed € 900,00- per



competenze, oltre 15% rimborso *forfettario*, 4% C.N.P.A. e 22% IVA, come per Legge;

spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c.;

RITENUTO altresì di porre le spese della esperita CTU a integrale carico di Parte AXA

ASSICURAZIONI S.p.A. in misura pari a quanto già liquidato in atti.

P. Q. M.

IL GIUDICE DI PACE DI MILANO

definitivamente pronunciando,

ACCOGLIE

la domanda proposta dalla Sig.ra Georgiana CIORNOVALIC nei confronti della società AXA ASSICURAZIONI S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e, per l'effetto,

CONDANNA

AXA ASSICURAZIONI S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento in favore dell'Attrice di somma pari a € 3.091,00-, oltre interessi legali sulla predetta somma (via via rivalutata) dal giorno del sinistro al saldo effettivo, nonché al pagamento dell'ulteriore somma di € 200,00-, oltre accessori di Legge, a titolo di rimborso per spese di assistenza stragiudiziale,


CONDANNA

AXA ASSICURAZIONI S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento delle spese di lite, liquidate nel complessivo importo di € 1.025,00-, di cui € 125,00- per spese ed € 900,00- per competenze, oltre 15% rimborso *forfettario*, 4% C.N.P.A. e 22% IVA, come per Legge. Spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c..

PONE

le spese di CTU a carico di AXA ASSICURAZIONI S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, nella misura già liquidata in atti.

Milano, il 31 maggio 2016



IL GIUDICE DI PACE
(Graziana DE BONNO)